



Decreto Dirigenziale n. 456 del 25/07/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 15 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Benevento

Oggetto dell'Atto:

D. LGS 152/06 ART. 208 - DITTA LAVORGNA SRL CON SEDE LEGALE C.DA SAN DONATO IN SAN LORENZELLO (BN) E SEDE IMPIANTO ALLA VIA TRATTURO REGIO. MODIFICA DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 3 DEL 12 GENNAIO 2015. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE E DEL NUOVO PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE PROCEDURE ORDINARIE DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Decreto Dirigenziale n. 3 del 12 gennaio 2015, è stata rilasciata, alla Ditta Lavorgna srl con sede legale alla c/da San Donato San Lorenzello (BN) e sede operativa alla via Tratturo regio San Lorenzello (BN), l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori per la modifica e l'ampliamento, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e smi (procedure ordinarie), di un impianto già iscritto al n. 31 del Registro Provinciale dei rifiuti di cui agli artt. 214 - 216 del D. Lgs. 152/06 e smi;
- la ditta Lavorgna srl, con nota acquisita al prot. di questa UOD con prot. n. 0724461 del 27 ottobre 2015, chiede a questa UOD la modifica dell'autorizzazione rilasciata e la modifica gestionale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06 e della D.R.G.C. 81/2015;
- la C.T.I., riunitasi in data 25 Novembre 2015, ha esaminato il progetto della ditta Lavorgna srl ed ha ritenuto che la documentazione presentata sia da ritenersi sufficiente per l'invio in Conferenza dei Servizi nel corso della quale saranno discusse le richieste di chiarimenti ed integrazioni riscontrate dall'esame del progetto nella C.T.I., unitamente alle altre richieste provenienti dagli altri Enti partecipanti;
- questa UOD, con nota prot. n.0894404 del 23 dicembre 2015, è stato dato avvio al procedimento amministrativo;
- questa UOD, con nota prot. n. 0894352 del 23 dicembre 2016, convoca la Conferenza dei Servizi per il giorno 12 gennaio 2016. In tale data si svolge la Conferenza dei Servizi il Presidente all'apertura della seduta mette in evidenza la nota Arpac Dipartimento Provinciale di Benevento, con cui lo stesso Dipartimento Provinciale ritiene di non poter esprimere parere perché non è pervenuta in tempi utili la documentazione relativa alla procedura in esame. Il Presidente, onde snellire l'iter amministrativo, chiarisce alla ditta Lavorgna che è tenutaria di due procedimenti amministrativi, il primo inerente la procedura semplificata e il secondo agli atti di questo Ufficio di procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 autorizzata con Decreto Dirigenziale n. 3 del 12 gennaio 2015.
- Il presidente chiede alla ditta di specificare se la documentazione presentata intende modificare il Decreto già rilasciato. Il Presidente durante i lavori per non allungare i tempi procedurali decide di notificare all'ARPAC quanto emerso e aggiorna i lavori della Conferenza al 16 febbraio 2016.
- Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sito in c/da Capodimonte a Benevento, con nota prot. n. 116 del 8 gennaio 2016 acquisita al prot. di questa UOD con n. 0022592 del 14 gennaio 2016, esprime, per quanto di competenza e ai soli fini antincendio, il proprio parere favorevole alla valutazione del progetto a condizione che:
 - l'impianto di adduzione gasolio tra serbatoio e gruppi elettrogeni deve essere interrato e se attraversa zone carrabili la tubazione deve essere posta ad una profondità conforme alle norme vigenti;
- il giorno 16 febbraio 2016 convocata con nota prot. n. 0074537 del 3 febbraio 2016, si svolge la Conferenza dei Servizi. In tale seduta il Presidente comunica ai partecipanti che è pervenuta la nota Arpac - Dipartimento Provinciale di Benevento prot. n. 9683 del 15 febbraio 2016, acquisita agli atti con prot. n. 0105849 del 16 febbraio 2016, con cui il Dipartimento esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni:

per quanto riguarda l'U.O. Suolo, Rifiuti, e Siti Contaminati di quest'Area territoriale

1. si prende atto dell'intenzione da parte dell'Azienda di voler procedere alla cancellazione dell'Albo provinciale riguardante la procedura semplificata di gestione dei rifiuti in forma semplificata, ai sensi degli artt. 204, 215, 216 del D. Lgs 152/06, al momento di entrata in funzione dell'impianto autorizzato alla procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208;
2. integrare la Relazione Tecnica con una chiara sintesi delle modifiche che si intendono apportare rispetto al layout ed al ciclo produttivo approvato nel precedente iter autorizzativo ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06 (eliminazione CER, introduzione nuovi CER, realizzazione nuove strutture, eliminazione strutture precedentemente previste, spostamento macchinari o inserimento nuovi macchinari nel ciclo produttivo variazioni nella regimazione delle acque, ecc.);
3. integrare le tabelle presenti nella Relazione Tecnica, predisponendo una unica tabella definitiva

- in cui si indichino per ogni singolo rifiuto gestito:
- rispettivo CER e l'eventuale tipologia del D.M. Del 5 febbraio 1998 cui è associabile;
 - descrizione di dettaglio della singola tipologia merceologica;
 - stima del peso di volume, anche in base al proprio addensamento (forma sciolta in cumuli, ecc.);
 - indicazione dello stallo di stoccaggio e della superficie dedicata (anche cumulativa riferita alla eventuale tipologia del D.M. Del 5 febbraio 1998 cui è associabile);
 - quantità lavorabile ton/giorno e m/c giorno;
 - quantità lavorabile ton/anno e mc/anno (non indicata nella documentazione allegata);
 - quantità massima stoccabile in ogni momento;
 - l'operazione di recupero a cui sarà sottoposto (Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06);
 - descrizione dettagliata del trattamento cui saranno sottoposti i rifiuti (non riportata nella documentazione allegata);
 - tipologia della materia ottenuta in uscita dopo il trattamento di recupero cioè rifiuto o prodotto ex MPS anche in considerazione del successivo punto n. 7 (parzialmente indicata nella documentazione allegata);
 - indicazione di massima della destinazione dei rifiuti e delle materie ottenute dalle azioni di recupero in considerazione anche di quanto previsto al successivo punto n. 7 (parzialmente indicata nella documentazione allegata);
4. nel caso in cui la Ditta produca ex MPS (End of Waste), si fa presente che i rottami in ferro, acciaio e alluminio, inclusi rottami di leghe di alluminio rientranti nel Regolamento UE n. 1179/2012 e i rottami / rifiuti di rame rientranti nel regolamento UE n. 715/2013, possono cessare di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le condizioni riportate nei suddetti Regolamenti. Preventivamente l'impresa dovrà essere in possesso di sistemi di gestione della qualità validati da organismi di certificazione con specifica attestazione di conformità secondo quanto previsto dagli stessi Regolamenti. Questa documentazione dovrà essere conservata presso lo stabilimento ed esibita a tutti gli altri Enti di controllo. Ogni partita di rifiuti assoggettati ai Regolamenti UE, che hanno cessato la qualifica di rifiuti, al momento dell'invio ai detentori successivi deve essere altresì accompagnata dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo i modelli allegati ai predetti regolamenti;
5. per tutte le altre tipologie di rifiuti per i quali la Ditta produca ex MPS (End of Waste) non rientranti nelle specifiche dei regolamenti comunitari, per la cessazione della qualifica di rifiuto, in mancanza di una specifica procedura maggiormente dettagliata in relazione a quanto previsto dal D.M. Del 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii., dovrà considerarsi e riportare in Relazione Tecnica quanto previsto nella rispettiva tipologia di cui al predetto D.M. (o per la singola attività di recupero che si intende intraprendere). A tal proposito si evidenzia che il recupero è subordinato al completo rispetto di quanto previsto nelle specifiche tipologie dell'Allegato 1 – Sub allegato 1 al D.M. Del 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii. e alle norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) ivi richiamate. In ogni caso si fa presente che, ai sensi del D.M. Del 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii. articolo 3 comma 3, restano sottoposti a regime dei rifiuti prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione, oltre al rispetto di quanto previsto dal predetto Decreto;
6. sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi deve essere garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal D. Lgs n. 230 del 17 marzo 1995 e ss.mm.ii e dai Regolamenti CEE 715/2013;
7. garantire nel tempo la capacità di tenuta dei contenitori o dei cassoni, c.d. scarrabili, nonché del sistema tecnico di copertura degli stessi. Come previsto al punto 6.3 della D.G.R. 81/2015, eventuali cumuli ubicati all'esterno, dovranno essere sempre protetti dall'azione degli agenti atmosferici (vento, pioggia e neve) al fine di evitare la formazione di liquidi di percolazione e la dispersione di materiali sui piazzali. Inoltre i cumuli non potranno superare l'altezza di cinque metri; per i cumuli con altezza superiore a tre metri è necessario prevedere nella relazione

tecnica il calcolo di verifica di stabilità: a tal proposito in Relazione si riporta una altezza massima pari a 4 metri;

8. le aree di conferimento iniziale devono essere distinte dalle Aree di Messa in Riserva / Deposito preliminare come previsto dalla DGR 81/2015 al punto 6.1.5 e 6.1.6. Pertanto è necessario indicare in relazione e in planimetria, unitamente all'indicazione della loro estensione e delle caratteristiche di realizzazione:
 - le aree di conferimento dei rifiuti in ingresso, anche se accorpati in base alla medesima natura, conformemente al citato D.M. Del 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.;
 - le superfici utilizzate per la movimentazione dei rifiuti;
 - le aree dedicate al deposito preliminare/stoccaggio/messa in riserva dei materiali/rifiuti ottenuti;
9. con riferimento a quanto riportato al punto precedente, rispetto al ciclo produttivo dichiarato ed alle planimetrie presentate si evidenzia che:
 - non sono chiaramente individuati gli stalli di allocazione dei CER ottenuti dal ciclo produttivo 19 12 02, 19 12 03 e 19 12 12 (aree di messa in riserva – R13 – e aree di deposito preliminare – D15 – in quanto gli stessi codici CER sono indicati in ingresso (non risulta invece in ingresso il CER 19 12 04 la cui locazione è identificata);
 - sono indicate delle aree di deposito temporanee (tettoia, cassoni in prossimità dei generatori, aree da fabbricato e capannone) per le quali è necessario definire i CER destinati ad esse;
 - è presente un'area in prossimità della palazzina uffici di allocazione MPS per la quale è necessario definire in dettaglio la tipologia dei materiali stoccati;
10. la superficie del settore di conferimento e quella di lavorazione devono essere impermeabili e dotate di adeguati sistemi di raccolta per eventuali spandimenti accidentali dei reflui e dei colaticci prodotti come previsto nel DGR 81/2015 al punto 6.1.7. La superficie dedicata al conferimento deve essere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita. E' necessario fornire specifica relazione in cui si forniscono adeguate garanzie sulla tenuta del sistema di pavimentazione dei piazzali ed effettuarne in ogni caso una verifica periodica certificata da tecnico abilitato;

per quanto riguarda l'U.O. Aria e Agenti Fisici di quest'Area territoriale:

A – EMISSIONI IN ATMOSFERA

si esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti indicazioni:

11. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella perizia tecnica allegata all'istanza di autorizzazione;
12. adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse e odori molesti, in particolare presso i recettori più vicini e la viabilità limitrofa al sito;
13. rispettare i TLV/TWA (limiti su 8 ore) e TLV/STEL (limiti a breve termine), emessi dalla ACGIH, previsti per gli ambienti di lavoro;
14. stoccare in maniera adeguata i rifiuti non pericolosi, separandoli per tipologia e contrassegnandoli con i relativi CER;
15. relativamente agli impianti di abbattimento, rispettare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 243 del 8 maggio 2015 (revisione ed aggiornamento parziale delle disposizioni di cui al DGR del 5 agosto 1992, n. 4102) ed effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
16. rispettare le indicazioni riportate nella Parte I, Allegato V, Parte V del D. Lgs 152/2016 (polveri e sostanze organiche liquide – emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali pulverulenti);
17. rispettare le indicazioni riportate nel D.M. Del 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.;
18. adottare un registro per le analisi, al quale devono essere allegati i certificati analitici, ed un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni, secondo la disposizione di cui ai punti 2.7 e 2.8 Allegato VI, Parte V del D.Lgs 152/2006, con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto;
19. posizionare correttamente i tronchetti di prelievo, rispettando le norme tecniche di riferimento, e renderlo facilmente accessibile al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera, in rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

20. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco dei camini deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
21. i metodi di prelievo ed analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
22. contenere le emissioni prodotte nei limiti indicati nella perizia tecnica allegata all'istanza di autorizzazione e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia;
23. effettuare i campionamenti di autocontrollo delle emissioni con frequenza annuale, comunicando preventivamente le date di inizio e termine delle operazioni di prelievo e trasmettere le relative risultanze analitiche al Dipartimento Provinciale Arpac di Benevento.

B – VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

si esprime **PARERE FAVOREVOLE** con l'indicazione di effettuare, entro 3 mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, una valutazione di impatto acustico prodotto, ai sensi della L. 447/95, dopo che l'impianto sarà entrato in esercizio, mediante campagna di misura atta a verificare sperimentalmente il rispetto dei limiti e gli effettivi livelli sonori in corrispondenza dei vicini ricettori. Tale campagna dovrà essere effettuata nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore in funzione. Inoltre, quindici giorni prima comunicare ad Arpac la data ed i punti di misura scelti.

per quanto riguarda l'U.O. Acque Reflue e Monitoraggio Acque Interne la UOD competente dell'ARPAC, di Benevento:

24. riguardo all'ampliamento oggetto di variante sostanziale dell'impianto, riportare, in maniera inequivocabile, nella planimetria "Area di Stoccaggio.." Elaborato PL-1, i compartimenti e le tipologie di lavorazione previste in quanto nella stessa planimetria i relativi locali sono ubicati in maniera differente rispetto alla "Planimetria piante prospetti.." - Elaborato PL-4, quanto richiesto anche al fine della ubicazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e/o di processo a servizio delle suddette aree;
25. permesso che l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue sembrerebbe di tipo occasionale, giustificare la motivazione ed indicare le frequenze di scarico nel corpo recettore;
26. integrare la relazione tecnica con una valutazione complessiva dell'efficienza del processo depurativo proposto in funzione della tipologia di lavorazioni previste, già esistenti e da porre in opera, e rispetto ai volumi delle acque e delle tipologie di sostanze in entrata ed in uscita dall'impianto;
27. chiarire l'incongruenza riportata nel piano di monitoraggio e controllo "Elaborato n. R3", in cui sembrerebbe che le acque di prima pioggia, ricadenti sul piazzale, vengono scaricate direttamente nel fosso iemale, e quanto riportato nella relazione idrogeologica di stima.. "Elaborato n. R9, in cui all'ultima pagina, si dice che le acque di prima pioggia, acque più inquinate, vengono raccolte in un pozzetto di prelievo e stoccate. Fermo restando quanto richiesto dalla normativa regionale – Delibera della Giunta Regionale n. 81 del 9 marzo 2015 – che, al par. 6.1.2., per impianti di trattamento rifiuti, prevede la realizzazione di un "adeguato sistema di raccolta di allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento", chiarire, univocamente, la destinazione delle acque di seconda pioggia;
28. in funzione della possibile variazione delle caratteristiche quali/quantitative in ingresso all'impianto di depurazione, dovuta alla notifica strutturale, e assunto che lo scarico finale avviene in fosso iemale, (probabilmente in asciutta nel periodo estivo), valutare l'ipotesi di sottoporre le acque reflue a processi depurativi più spinti fino a raggiungere i limiti stabili della Tabella 4, per scarico sul suolo, nei casi in cui non fossero assicurati i processi di diluizione e di auto depurazione del corpo recettore;
29. garantire l'efficienza dei cordoli perimetrali al fine di evitare dispersioni di acque dilavanti nel reticolo idrografico superficiale;
30. indicare nella planimetria "Scarichi Idrici"... il punto di immissione nel corpo idrico recettore e di recapito degli scaricatori di piena delle vasche 3 e 4 attivati in caso di surplus di acque;
31. prevedere un pozzetto di ispezione immediatamente a monte dell'immissione delle acque pluviali nel fosso iemale.

La Conferenza, ai fini dell'emissione del Decreto Dirigenziale di autorizzazione, chiede alla Ditta ulteriore documentazione integrativa. L'ASL BN1, rappresentata dalla Dott.ssa Enrica De Lucia, esprime parere sanitario favorevole nel rispetto delle indicazioni impartite dall'Arpac Dipartimento Provinciale di Benevento e a condizione che vengono adottati gli opportuni accorgimenti al fine della tutela della salute pubblica e privata.

- la Ditta Lavorogna srl., con nota del 25 febbraio 2016 acquisita agli atti di questa UOD con prot. n. 0147273 del 02 marzo 2016, trasmette la documentazione richiesta nella seduta della Conferenza dei servizi del 16 febbraio 2016;
- questa UOD, convoca con nota prot. n. 0169502 del 10 marzo 2016, la Conferenza dei Servizi per il giorno 24 marzo 2016. In tale seduta della Conferenza il Presidente comunica alla Ditta che l'Arpac - Dipartimento Provinciale di Benevento - non può esprimere il proprio parere di competenza in quanto occorre acquisire la documentazione completa e integrativa richiesta in sede di Conferenza del 16 febbraio 2016.
- il comune di San Lorenzello (BN), con nota del 20 aprile 2016 acquisita agli atti con prot. n. 0301606 del 3 maggio 2016, invia la documentazione integrativa richiesta nella Conferenza del 24 marzo 2016 e in particolare la relativa richiesta di variante sostanziale di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06 per attività di gestione rifiuti.
- Il giorno 26 maggio 2016 si svolge la Conferenza dei Servizi convocata in prima istanza con nota prot. n. 0301841 del 3 maggio 2016 e rinviata alla data del 26 maggio 2016 con nota prot. n. 0353882 del 23 maggio 2016. In fase di svolgimento dei lavori della Conferenza dei Servizi il Presidente comunica agli intervenuti la trasmissione della nota Arpac Dipartimento Provinciale di Benevento prot. n. 34899 del 24 maggio 2016, acquisita agli atti con prot. n. 0358993 di pari data, con cui l'Agenzia ritiene di poter esprimere "parere favorevole" fornendo prescrizioni integrative rispetto a quanto ordinariamente previsto dalle norme vigenti, in particolare:

per quanto riguarda l'U.O. Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati di quest'Area Territoriale:

1. si fa presente che i rifiuti rientranti nel Regolamento UE n. 333/2011 del 31 marzo 2011, nel regolamento UE n. 1179/2012 nel regolamento UE n. 715/2013 del 25 Luglio 2013, possono cessare di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le condizioni riportate nei suddetti Regolamenti, compresi i sistemi di gestione della qualità validati da organismi di certificazione con specifica attestazione di conformità secondo quanto previsto dagli stessi Regolamenti;
2. per tutte le altre tipologie di rifiuti per quali la Ditta produca ex MPS (End of Waste) non rientranti nelle specifiche dei Regolamenti comunitari, per la cessazione della qualifica di rifiuto, dovrà considerarsi quanto previsto nella rispettiva tipologia di cui al D.M. Del 5 febbraio 1998. A tal proposito si evidenzia che il recupero è subordinato al completo rispetto di quanto previsto nelle specifiche tipologie dell'Allegato 1 – Suballegato 1 al D.M. Del 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii., e alle norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) ivi richiamate. In ogni caso si fa presente che, ai sensi del D.M. Del 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii. art. 3 comma 3, restando sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione, oltre al rispetto di quanto previsto dal predetto Decreto;
3. sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi deve essere garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal D. Lgs n. 230 del 17 marzo 1995 e ss.mm.ii. E dai regolamenti CEE 333/2011 e CEE 715/2013;
4. in relazione alla produzione di combustibile Solido Secondario (CSS) di cui al D.M. 14 febbraio 2013 n. 22, il proponente dovrà attenersi a tutti i criteri gestionali di cui al predetto Decreto;
5. per i rifiuti in ingresso nell'impianto, per quelli prodotti dalle fasi di lavorazione e, per quelli in uscita, dallo stesso, garantire sempre che le procedure di accettazione siano conformi a quanto previsto dalla Parte quarta del D. Lgs. 152/06, come modificata dalla L. dell' 11 agosto 2014 n. 116 di conversione del D.L. del 24 giugno 2014 n. 91, con particolare riferimento ai rifiuti con codice a specchio;
6. le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13) e/o di recupero (R4/R3) di rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate nelle planimetrie di progetto;
7. rispettare le modalità operative di gestione stabilite dalle relative norme di settore per i rifiuti

- speciali (PFU, etc..), le norme di gestione, trasporto e tracciabilità degli stessi in conformità al D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e attenersi a tutte le modalità operative di gestione previste dalla DGRC n. 81 del 9 marzo 2015 pubblicata sul BURC del 23 marzo 2015;
8. prevedere la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possono determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti e prevedere un sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi nel caso in cui si verificano imbrattamenti e contaminazioni delle stesse a seguito delle operazioni di scarico, trattando i reflui prodotti come rifiuto liquido;
 9. prevedere sistemi di raccolta idonei e conformi alla normativa vigente anche degli eventuali rifiuti pericolosi che potrebbero essere rinvenuti occasionalmente tra i rifiuti conferiti;
 10. come previsto al punto 6.3 della DGR 81/2015, eventuali cumuli ubicati all'esterno, dovranno essere sempre protetti dall'azione degli agenti atmosferici (vento, pioggia, neve) al fine di evitare la formazione di liquidi di percolazioni e la dispersione di materiali sui piazzali;
 11. la superficie del settore di conferimento e quella di lavorazione devono essere impermeabili e dotate di adeguati sistemi di raccolta per eventuali spandimenti accidentali dei reflui e dei colaticci prodotti come previsto nella DRG 81/2015 al punto 6.1.7. La superficie dedicata al conferimento devono avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazioni dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita: è necessario effettuare in ogni caso una verifica periodica certificata da tecnico abilitato;
- per quanto riguarda l' U.O. Aria e Agenti Fisici di quest'Area Territoriale;
- A – EMISSIONI IN ATMOSFERA**
12. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella perizia tecnica allegata all'istanza di autorizzazione;
 13. adottare tutte le modalità di conduzione atte al contenimento delle emissioni diffuse e odori molesti, in particolare presso i recettori più vicini e la viabilità limitrofa al sito;
 14. rispettare i TLV/TWA (limiti su 8 ore) e TLV/STEL (limiti a breve termine), emessi dalla ACGIH, previsti per gli ambienti di lavoro;
 15. stoccare in maniera adeguata i rifiuti non pericolosi, separandoli per tipologia e contrassegnandoli con i relativi CER;
 16. relativamente agli impianti di abbattimento, rispettare quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 243 del 8 maggio 2015 (revisione ed aggiornamento parziale delle disposizioni di cui al DGR del 5 agosto 1992, n. 4102) ed effettuare delle operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
 17. rispettare le indicazioni riportate nella Parte I, Allegato V, Parte V del D.Lgs 152/2006 (Polveri e sostanze organiche liquide – Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali pulverulenti);
 18. rispettare le indicazioni riportate nel D.M. del 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.;
 19. adottare un registro per le analisi, al quale devono essere allegati i certificati analitici, ed un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni, secondo la disposizione di cui ai punti 2.7 e 2.8 Allegato VI, Parte V del D.Lgs 152/2006, con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto;
 20. posizionare correttamente i tronchetti di prelievo, rispettando le norme tecniche di riferimento, e renderlo facilmente accessibile al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera, in rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
 21. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco dei camini deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
 22. i metodi di prelievo ed analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 23. contenere le emissioni prodotte nei limiti indicati nella perizia tecnica allegata all'istanza di autorizzazione e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia;
 24. effettuare i campionamenti in autocontrollo delle emissioni con frequenza annuale, comunicando preventivamente le date di inizio e termine delle operazioni di prelievo e trasmettere le relative risultanze analitiche al Dipartimento Provinciale Arpac di Benevento.

B – VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

25. effettuare, entro tre mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, una valutazione di impatto acustico prodotto, ai sensi della L. 447/95, dopo che l'impianto sarà entrato in esercizio, mediante campagna di misura atta a verificare sperimentalmente il rispetto dei limiti e gli effettivi livelli sonori in corrispondenza dei vicini ricettori. Tale campagna dovrà essere effettuata nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore in funzione, quindici giorni prima comunicare ad Arpac la data ed i punti di misura scelti;

per quanto riguarda l'U.O. Acque Reflue e Monitoraggio Acque interne di questa Area Territoriale:

26. garantire l'efficienza dei cordoli perimetrali al fine di evitare dispersioni di acque dilavanti nel reticolo idrografico superficiale;
27. collocare lo sbocco terminale dello scarico sul greto, in un punto più prossimo possibile alla zona di ordinario scorrimento, con lo scopo di permettere anche in caso di magra del regime d'acqua una minima diluizione dell'affluente.

A chiusura dei lavori della Conferenza il Presidente, su richiesta della Ditta Lavorgna, il Presidente chiarisce al Punto 18 del parere Arpac, in particolare lo stesso pone l'attenzione sulle operazioni di recupero da effettuarsi sui singoli codici CER, e, chiarisce alla ditta che le operazioni di recupero restano autorizzate quelle richieste dalla stessa nella relazione tecnica oggetto di autorizzazione. Dove invece non sono stati determinati a priori le operazioni di recupero da parte della Ditta sui rifiuti non pericolosi da avviare alle successive fasi di recupero sono sempre da intendersi quelli specificati nei criteri di gestione e nelle norme tecniche sui rifiuti non pericolosi di cui al D.M. del 5 febbraio 1998.

Il Presidente prende atto di quanto esposto in sede di Conferenza e visti i pareri favorevoli acquisiti nel corso delle varie Conferenze di Servizio, acquisisce l'assenso, ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 e 14 quater della L. 241/90 e s.m.i., degli assenti non avendo gli stessi espresso in sede di Conferenza o fatto pervenire alcun parere negativo in merito.

CONSIDERATO CHE

- la ditta, con note acquisite al prot. n. 0147273 e prot. n. 0301606 rispettivamente del 2 marzo 2016 e del 3 maggio 2016, ha trasmesso quanto richiesto in sede di Conferenza decisoria del 26 maggio 2016 e di quelle precedenti;

RITENUTO CHE

- si rende necessario rilasciare l'autorizzazione unica in favore della ditta Lavorgna srl ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. Per attività di gestione rifiuti alla ditta in oggetto sita nel comune di San Lorenzello (BN) con sede legale: C/da San Donato e Sede Operativa: via Tratturo Regio.

VISTI

- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera di Giunta Regionale n°81 del 9 marzo 2015;
- il Decreto Dirigenziale n. 3 del 12 gennaio 2015

Alla stregua dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile del Procedimento e della Posizione Organizzativa competente, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti:

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di approvare il progetto per le modifiche dell'impianto e la gestione dei gestione rifiuti in procedure ordinarie (art. 208 D. Lgs. 152/06) con le prescrizioni riportate in premessa che formano parte integrante al presente atto;

di autorizzare la variante non sostanziale al progetto iniziale approvato con decreto Dirigenziale n. 3 del 12 gennaio 2015 relativo all'impianto di rifiuti non pericolosi in favore della Società Lavorgna srl con sede legale nel comune di San Lorenzello alla C/da San Donato e sede operativa via Tratturo Regio – P. Iva 01033540624, legalmente rappresentata dal sig. Sandro Lavorgna nato a San Gallo (Svizzera) il 28 ottobre 1964 ed ivi residente alla via S. Salvatore n. 30 nel comune di San Lorenzello (BN) comprensivo dei seguenti allegati:

ALLEGATO 1 - Tabella codici CER;

ALLEGATO 2 – Planimetria reti impiantistiche con particolare riferimento alle reti di smaltimento delle acque;

ALLEGATO 3 – Planimetria stato di fatto;

ALLEGATO 4 – Planimetria Finale (STATO DI PROGETTO) con indicazione delle aree di stoccaggio con layout impiantistico ed indicazione dei punti di emissione in atmosfera.

di richiamare il Decreto Dirigenziale n. 3 del 12 gennaio 2015, per le parti non in contrasto con il presente atto, le cui condizioni e prescrizioni di gestione restano ferme e invariate;

di obbligare la ditta Lavorgna a comunicare l'inizio dei lavori i lavori, i quali dovranno iniziare entro 1 (un anno) dal rilascio del presente decreto di approvazione e concludersi entro 3 (tre) anni, previa comunicazione inizio lavori alla scrivente Unità Operativa Dirigenziale ed al Comune di San Lorenzello (BN) ed alla definizione di eventuali adempimenti urbanistici con il predetto Comune prevista dalla normativa vigente e dall'apposito Regolamento Comunale;

di subordinare

- l'esercizio dell'attività della ditta Lavorgna srl solo dopo il completamento dei lavori e stabilire che la stessa provveda a dare comunicazione alla UOD Autorizzazioni Ambientali e rifiuti Benevento della Regione Campania trasmettendo apposita **perizia giurata di tecnico abilitato** attestante la ultimazione dei lavori e la conformità con il progetto approvato;
- la Ditta, almeno 10 (dieci) gg. prima dell'avvio dell'esercizio provvisorio dell'impianto, a trasmettere la **Polizza fidejussoria a prima escussione** in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania per eventuali danni all'ambiente che possono determinarsi nell'esercizio dell'attività; la garanzia finanziaria, così come ogni altra appendice, deve essere conforme a quanto previsto al punto 5 dell' allegato 1 alla D.G.R. n. 81/2015 e consegnata in originale e la firma del sottoscrittore per conto dell'Azienda di credito o della Compagnia di Assicurazioni, deve essere autenticata da un notaio, che dovrà altresì attestare che il soggetto ha titolo a sottoscrivere tale Atto;

stabilire che:

- **l'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto in procedure ordinarie** sarà autorizzato, con successivo atto, solo dopo l'avvenuta verifica dei lavori effettuati, da parte della Provincia di Benevento ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs.152/06, attestante la conformità tra il progetto approvato con le relative prescrizioni e i lavori effettuati ;
- la Ditta Lavorgna dovrà richiedere contestualmente alla Provincia di Benevento **la cancellazione dal registro delle procedure semplificate.**

di notificare il presente provvedimento alla Società Lavorgna srl con sede legale nel comune di San Lorenzello alla C/da San Donato e sede operativa alla via Tratturo Regio, al Comune di Benevento, all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Benevento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, all'ASL BN1,

di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Dott. Michele Palmieri